

Comitato Permanente di Intesa fra le Organizzazioni Cooperative Vitivinicole Italiane

Roma, li 9 Luglio 2009.

Prot. 23

Egr. Dott. Giuseppe Aulitto
Direttore Generale per l'attuazione delle Politiche
Comunitarie ed Internazionali di Mercato
Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre 20
00187 - ROMA

E p.c : Egr. Dott. Emilio Gatto
Direttore Generale della programmazione,
del coordinamento ispettivo
e dei laboratori di analisi
Ispettorato centrale per il controllo
della qualità dei prodotti agroalimentari
Via Quintino Sella 42
00187 - ROMA

In merito alle novità introdotte con il reg. CE 436/09 riguardante i documenti di accompagnamento ed i registri di cantina, le scriventi Organizzazioni cooperative vitivinicole segnalano i seguenti elementi critici:

A) - art. 40, par. 3, che recita: "I recipienti per il magazzinaggio dei vini di cui al paragrafo 2 (tutte le categorie di prodotto tranne l'uva, il mosto, l'MPF, l'MC, l'MCR e la feccia) sono identificati nei registri ed è indicato anche il loro volume nominale".

Questa frase era presente nella normativa precedente (art. 10, par. 5 del Reg. CE 753/02) senza il riferimento ai registri e se applicata in modo letterale potrebbe portare enormi complicazioni nella tenuta degli stessi.

Sarebbe infatti impensabile effettuare un rigo di scarico e di ricarica per ogni travaso di vasca effettuato in cantina, solo per poter annotare il cambiamento del recipiente !!

Secondo il nostro parere, al fine di risolvere il problema, la frase potrebbe essere interpretata nel senso che deve esistere in cantina un documento ufficiale (interpretando in tal senso il termine registro) su cui sono indicati tutti i vasi vinari presenti in cantina, la loro relativa capacità ed un metodo aziendale che ne identifichi il contenuto.

In pratica quello che per noi è attualmente la planimetria di cantina che è dettata da una norma strettamente nazionale (art. 15 L.82/06 o D.M. 153/01 accise).

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469

LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301

AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210

Infatti bisogna tenere conto che la norma comunitaria si rivolge a tutti i Paesi dell'Unione, anche quelli non produttori, e non può tenere conto delle singole norme nazionali già esistenti. Inoltre, fino ad ora la Comunità non aveva mai previsto una registrazione ufficiale dei recipienti presenti in cantina.

Poiché necessariamente lo Stato membro (Italia) dovrà emanare un Decreto applicativo (abrogando l'obsoleto DM 768/94) sembra quindi necessaria una interpretazione nazionale che tenga conto che tale obbligo è già assolto per i produttori italiani dalla planimetria inviata agli organismi di controllo oppure, come seconda opzione, prevedendo l'istituzione di un registro/elenco vidimato dei vasi vinari che consiste semplicemente nell'elenco delle vasche e della loro capacità (cioè uguale alla legenda delle capacità allegata alla planimetria) che viene tenuto aggiornato con le vasche installate e disinstallate (uguale alle nostre comunicazioni alla Agenzia delle Dogane o all'ICQ).

B) all'Art. 41, par. 1, lett.u., è attualmente riportata fra le "operazioni da registrare" nei registri: **aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio.**

Premesso che si chiede conferma del fatto che l'obbligo non investa anche altri prodotti a base di anidride solforosa, si rileva come questa richiesta non era presente nel precedente Reg 884 . Pertanto non si capisce la necessità di tale indicazione, in quanto il vino che contiene solforosa è regolarmente etichettato con "Contiene Solfiti".

Va chiarito che, della solforosa o metabisolfito, in tutte le cantine se ne fa un uso quotidiano, alla volte (come nelle fasi di vinificazione e imbottigliamento) con dosaggi continui ed automatici, quindi praticamente impossibile effettuare delle registrazioni continue.

Si potrebbe eventualmente riportare tale adempimento in una unica registrazione e comunicazione annuale dei quantitativi complessivamente utilizzati.

C) Dal primo agosto tutti i documenti che scortano i trasporti devono rispondere a questo nuovo Regolamento n. 436

Nell'allegato VI al punto B è riportato quanto segue:

“B. Regole particolari

1. Indicazioni che si riferiscono alla designazione del prodotto

1.1. Tipo di prodotto

Indicare il tipo di prodotto utilizzando una dicitura conforme alle norme comunitarie che lo descriva nella maniera più precisa, per esempio:

- a) vino senza DOP/IGP;
- b) vino varietale senza DOP/IGP;
- c) vino DOP o IGP;
- d) mosto di uve;
- e) mosto di uve atto a dare un vino DOP;
- f) vino importato. “”

Ora visto che dal prossimo 1 Agosto e ancora per tutti i vini della vendemmia 2008, questi sono presi in carico con le vecchie norme:

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469

LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301

AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210

Vino da tavola

Vino Indicazione Geografica Tipica

Vino Denominazione di Origine Controllata

ecc. ecc. e questi vini continueranno a circolare con le vecchie etichette come prevederà il nuovo Regolamento sulla designazione, almeno fino al 31 dicembre 2010, la domanda è: come saranno indicati questi vini nelle bolle di trasporto o nei registri dopo il 1° agosto?

Riteniamo inoltre che le definizioni dell'Allegato I del Reg. CE 491/09 vadano unificate con quelle dell'Allegato III dello stesso Regolamento. Si ritiene inoltre opportuno prevedere codici specifici per il colore ed i sottoprodotti, indicazioni decisive per etichettatura e trasporti, ma qui non contemplati.

Tra l'altro la dizione: vino senza DOP/IGP non è una dizione corretta in quanto il Reg. 479/08 all'allegato IV riporta solo "Vino".

Infine, considerando la mole di documenti non ancora utilizzati, occorre prevedere la possibilità del loro smaltimento fino ad esaurimento.


In ogni caso, data l'importanza dei punti segnalati, si richiede un incontro per poter approfondire le possibili soluzioni.

Si ringrazia per il cortese riscontro che verrà dato a queste nostre richieste.

Cordiali saluti.

Comitato Permanente d'Intesa
Tra le Organizzazioni Cooperative
Vitivinicole Italiane

Il Presidente
(Comm. Luigi Pasetto)



FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469

LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301

AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210

MI.P.A.A.F

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI DI MERCATO

ATPO II

FAX N. 06/4814377

PROT: 5788

DATA: 03 AGOSTO 2009

A: UFFICIO VITIVINICOLO - ATPO II - DR. ALESSI MICHELE

A: COMIT. PERMAN. INTESA ORGANIZ. COOPER. VITIVIN. ITALIANE


C.A.:

FAX: 06/ 4881469

PAGINE INCLUSA COPERTINA: 4

OGG.:

NOTE:



IL PRESENTE FAX:

☐ SOSTITUISCE

☐ NON SOSTITUISCE

L'ATTO ORIGINALE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMA 2 L. 30/12/1991 N. 412).

IN CASO DI MANCATA RICEZIONE VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI AI SEGUENTI NUMERI:

06/46654027 O 06/46654015



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Roma

Al Comitato Permanente di Intesa delle
Organizzazioni Cooperative
Vitivinicole Italiane
ROMA Fax 06 4881469

e, p.c. All'Ispettorato centrale per il controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari
SEDE

Alla Direzione generale delle politiche
comunitarie e internazionali di mercato
SEDE

Alla Segreteria Tecnica del Ministro
SEDE

OGGETTO: Reg. CE n. 436/09 – Documenti d'accompagnamento e registri di cantina.

In merito a quanto rappresentato con la nota prot. 23 del 9 luglio u.s. ed in particolare alle criticità e relative soluzioni correlate al regolamento CE n. 436/09 nonché alle disposizioni concernenti i documenti di accompagnamento ed i registri di cantina, si rammenta innanzitutto che, a livello ministeriale si sono svolte riunioni cui hanno partecipato i rappresentanti del mondo produttivo e delle Regioni e che i documenti di lavoro discussi in sede comunitaria sono stati sempre portati a conoscenza delle categorie interessate e delle Regioni a cura della competente Direzione POCOI.

Al riguardo, si fa presente che, nelle sedi suddette, non sono state evidenziate le criticità, di cui alla nota in esame, da parte dei rappresentanti di categoria e delle Regioni, così come non risultano pervenute obiezioni formali ai documenti oggetto di trattazione.

Si ritiene, inoltre, di evidenziare che, al momento, non risultano in corso modifiche del regolamento CE n. 436/09 che possano essere introdotte prima della prossima campagna. Tuttavia, i margini di accoglimento delle istanze delle categorie interessate potranno essere oggetto di proposta in sede comunitaria di Comitato di gestione nonché nelle riunioni di definizione delle disposizioni nazionali applicative.

Tutto ciò premesso si fa presente quanto segue:

- **Articolo 40, paragrafo 3**, recita: "i recipienti del magazzinaggio dei vini di cui al paragrafo 2 sono identificati nei registri ed è indicato il loro volume nominale".
Poiché la previsione costituisce in parte un'innovazione rispetto alla precedente disposizione, codesto Comitato propone che, con il decreto applicativo, la disposizione comunitaria trovi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

riscontro nella normativa nazionale vigente che prevede l'obbligo di comunicare la planimetria dei vasi vinari con le relative capacità.

La soluzione prospettata non è in linea con la normativa comunitaria il cui obiettivo, come precisato nel secondo periodo del medesimo paragrafo 3, è quello di consentire all'organo di controllo di identificare il contenuto dei vasi vinari mediante i registri od i documenti sostitutivi. Ciò al fine di garantire, nel primario interesse della tutela del consumatore e del produttore, l'adeguata rintracciabilità dei prodotti vitivinicoli detenuti.

Comunque, nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni nazionali applicative di cui al regolamento (CE) n. 436/2009 e al regolamento (CE) n. 607/2009, deve intendersi ancora vigente e quindi applicabile l'art. 5 del DM 3 luglio 2003 nella parte che prevede l'apposizione di un cartello nei recipienti presenti in cantina in cui sono riportate le indicazioni previste dallo stesso articolo. Tale prescrizione si ritiene soddisfatta quanto previsto dal citato paragrafo 3 dell'art. 40.

- **Articolo 41 paragrafo 1, lettera u,** prevede: "tra le operazioni da registrare l'aggiunta di anidride solforosa".

Codesto Comitato chiede che l'operazione dell'aggiunta della solforosa possa essere riportata, globalmente e in un'unica indicazione annuale, nei registri di cantina con la specifica dei quantitativi complessivamente utilizzati.

E' evidente che la disposizione in commento si riferisce a tutti i prodotti in grado di rilasciare nel vino anidride solforosa ed è stata adottata a seguito dell'introduzione dell'obbligo di indicare i solfiti in etichetta. Stante le disposizioni comunitarie non è data allo Stato membro la possibilità di derogare. In tal senso, non può ritenersi condivisibile la proposta di "riportare tale adempimento in un'unica registrazione e comunicazione annuale dei quantitativi complessivamente utilizzati".

Infatti, l'art. 45 del regolamento prescrive che la registrazione delle operazioni di cui all'art. 41, tra cui l'impiego dei solfiti, debba essere effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione stessa. La possibilità di derogare a detti termini di registrazione è contenuta nell'ultimo periodo del paragrafo 1 del medesimo articolo 45 che prevede che lo Stato membro possa autorizzare tempi più lunghi di registrazione, al massimo fino a 30 giorni ed in particolare nel caso di contabilità informatizzata, qualora le suddette operazioni possano essere controllate in qualsiasi momento con altri documenti giustificativi considerati attendibili dallo organismo competente.

- **Allegato VI – sezione B – regole particolari,** prevede l'obbligo di indicare in etichetta il tipo di prodotto in modo preciso ed utilizzando le diciture previste nell'allegato stesso. Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti su come devono essere indicati, dopo la data del 1° agosto 2009, gli attuali prodotti nei documenti di accompagnamento, si fa presente che l'emanando regolamento applicativo riguardante l'etichettatura prevede una disposizione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

transitoria per consentire la commercializzazione dei vini etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010 fino all'esaurimento delle scorte.

Inoltre, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 59 del Reg. (CE) n° 479/2008, nonché dell'art. 40 e dell'allegato XII, parte A 607, le Menzioni Tradizionali DOCG, DOC ed IGT riguardanti l'Italia potranno continuare ad essere utilizzate a livello nazionale in luogo delle diciture DOP ed IGP.

Per quanto concerne la richiesta di prevedere un periodo di smaltimento per i documenti di accompagnamento non ancora utilizzati alla data del 1 agosto 2009, si fa presente che il modello del documento di accompagnamento di cui all'allegato VI del Reg. (CE) n. 436/2009, nonché le voci da riportare nelle specifiche caselle (punto C delle istruzioni di compilazione del precitato allegato) sono rimasti invariati rispetto alle disposizioni previste dall'allegato III del Reg. (CE) n. 884/2001.

Pertanto, si ritiene che i documenti vitivinicoli prestampati ai sensi del Reg. (CE) n. 884/2001 possano essere utilizzati fino a smaltimento delle scorte, indipendentemente dal fatto che sugli stessi siano prestampati i riferimenti al regolamento abrogato. In tal senso, l'art. 53 del Reg. (CE) 436/2009 stabilisce che i riferimenti al regolamento abrogato si devono intendere fatti al nuovo regolamento.

Per quanto concerne le nuove disposizioni sulla designazione dei prodotti vitivinicoli previste dal Reg. (CE) n. 479/2008, è necessario che la compilazione della casella n. 8 del documento vitivinicolo sia effettuata in base a tali norme comunitarie.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 4 del Reg. (CE) 607/2009, di recente pubblicazione, ~~i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010 e che sono conformi~~ alle disposizioni applicabili anteriormente al 1° agosto 2009, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Pertanto, in questi casi, si ritiene che le designazioni disciplinate dalle norme abrogate contenute nel Reg. (CE) n. 1493/99 e nel reg. (CE) n. 753/2002 potranno essere ancora utilizzate, anche sui documenti di accompagnamento che scortano i relativi prodotti, qualora questi ultimi rientrino nella deroga precitata.

Il Direttore Generale
Giuseppe Aulitto